



Ministero della Transizione Ecologica

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V DELLA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA DEL DIPARTIMENTO ENERGIA DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE 3 DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

- VISTA** la legge 14.10.1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25.03.1957;
- VISTA** la legge 31.12.1962, n. 1860, concernente "*Impiego pacifico dell'energia nucleare*" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 24.04.1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968;
- VISTA** la legge 07.08.1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980;
- VISTO** il decreto legislativo 17.03.1995, n. 230 recante "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.*" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 23.08.1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 22.02.1990 (S.O. n. 19 della G.U. n. 74 del 29.03.1990) concernente l'allineamento delle norme nazionali a quelle internazionali A.D.R. per il trasporto nazionale su strada di merci pericolose;
- VISTO** il decreto ministeriale 04.09.1996 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante l'attuazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (A.D.R.);
- VISTE** le Circolari n. 162 del 16.12.1996 e n. 31 del 04.04.1997 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernenti le prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada di materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B del precitato decreto ministeriale 04.09.1996);
- VISTA** la Circolare n. 244/F del 26.05.1997 del Ministero delle Attività Produttive - G.U. n. 134 del 11.06.1997 - concernente le disposizioni amministrative relative all'autorizzazione per la effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali;
- VISTO** il documento INFCIRC/225 del giugno 1999 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) di Vienna, concernente le direttive applicabili ai trasferimenti di materiali e tecnologie nucleari;
- VISTO** il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*" e successive modificazioni;
- VISTI** l'articolo 38 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il D.P.R. 08.08.2002, n. 207, concernente il "*Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i*

servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300";

- VISTO** il decreto legislativo 06.02.2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- VISTA** la nota del 16.06.2008 dell'Ufficio XVII della DGERM del Dipartimento per la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico recante *"Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni"*, emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la Competitività - D.G.E.R.M. - Uff. XVII in data 16.06.2008 nel testo coordinato con le modifiche apportate con la determina dirigenziale del 12.10.2011 (di seguito solo *"Linee di indirizzo"*);
- VISTA** la legge 06.08.2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300/99 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 23.07.2009, n. 99, recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* ed in particolare l'articolo 29 (*"Agenzia per la sicurezza nucleare"*), comma 20, il quale stabilisce che *"Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data."*;
- VISTO** il decreto interministeriale 21.05.2010, n. 123, con il quale viene regolamentata l'attività ed il funzionamento dell'ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo 19.10.2011, n. 185, recante *"Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari"*;
- VISTO** il decreto legislativo 04.03.2014, n. 45, recante *"Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi"*;
- VISTO** l'art. 6 del suddetto decreto legislativo n. 45/2014 nel quale si individua quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e, in particolare, il comma 14 del citato art. 6 ove si stabilisce l'emanazione di un regolamento che definisca l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato;
- VISTO** altresì, l'art. 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 45/2014 ove si stabilisce che *"[...] fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA. [...]"*;
- VISTO** il nuovo regolamento organizzativo dell'ISPRA, entrato in vigore il 1 gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni ed i compiti di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell'ISIN ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
- VISTA** la legge 28.04.2015, n. 58, concernente *"Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*;
- VISTO** il decreto interministeriale 07.08.2015, recante *"Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45"*;

- VISTA** la legge 28.07.2016, n. 153 sulle “*Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 08.09.2017, recante “*Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15.09.2017, n. 137, recante “*Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”;
- VISTA** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.08.2018) con la quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato all’Amministrazione che, a far data dal 01.08.2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA, sono trasferite all’ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 31.07.2020, n. 101, recante “*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*”;
- VISTI** in particolare i commi 5, 6 e 7 dell’art. 43, nonché l’Allegato X, recante “*Modalità di registrazione e informazioni da trasmettere relative alle materie e ai rifiuti radioattivi oggetto di raccolta e trasporto ai sensi dell’articolo 43 e 56*” del citato decreto legislativo 31.07.2020, n. 101;
- VISTO** in particolare l’art. 186 “*Piano di emergenza per incidenti durante il trasporto di materie radioattive e fissili*”, nonché gli Allegati XXXII e XXXIII del citato decreto legislativo 31.07.2020, n. 101;
- VISTO** in particolare l’art. 62, comma 4, lettera e) del citato decreto legislativo 31.07.2020, n. 101, concernente specifiche procedure gestionali per il trasporto di sorgenti sigillate ad alta attività;
- VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
- VISTO** il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2021, n. 228;
- VISTO** il decreto interministeriale n. TT/9649/15/0 del 27.09.2017 con il quale la società ANGELO DE CESARIS S.R.L., C.F./P.IVA. 01600900698, con sede legale in Via Valle Anzuca, 19 - 66023 Francavilla a Mare (CH), è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 5 della legge 31.12.1962 n. 1860 sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 30.12.1965 n. 1704 e modificato ed integrato dall’art 21 del D.lgs. n. 230/95 e s.m.i., (oggi art. 43 del D.lgs. 101/2020) ad effettuare il trasporto stradale di materie radioattive, per un periodo di sette anni;
- VISTA** la nota prot. n. 0000551 del 26.01.2022 (prot. interno n. 0002610 del 26.01.2022), con la quale l’ISIN ha chiesto alla società ANGELO DE CESARIS S.R.L. di produrre, entro il termine di 20 giorni, la documentazione attestante l’osservanza delle prescrizioni impartite da ISPRA nel parere tecnico n. 0037962 del 27.07.2017, costituente parte integrante del decreto interministeriale n. TT/9649/15/0 del 27.09.2017, pena la sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 3 del medesimo decreto interministeriale;
- VISTA** la nota prot. n. 0003026 del 11.05.2022 (prot. interno n. 0014509 del 11.05.2022), con la quale l’ISIN ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica il verbale di inosservanza delle suddette prescrizioni, ai sensi dell’art. 14 delle “*Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all’autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato*”;

dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni", emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la Competitività - D.G.E.R.M. - Uff. XVII in data 16.06.2008 nel testo coordinato con le modifiche apportate con la determina dirigenziale del 12.10.2011;

VISTA la nota prot. n. 0021004 del 05.07.2022 con la quale il Ministero della Transizione Ecologica ha avviato la procedura di sospensione dell'autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive n. TT/9649/15/0 del 27.09.2017 intestata alla società ANGELO DE CESARIS S.R.L.;

VISTA la Determina dirigenziale di sospensione dell'autorizzazione n. TT/9649/15/0 del 27.09.2017 notificata dal Ministero della Transizione Ecologica alla società ANGELO DE CESARIS S.R.L. con nota prot. n. 0025395 del 08.08.2022;

TENUTO CONTO che nel periodo indicato nella sopra citata nota del Ministero della Transizione Ecologica, prot. n. 0021004 del 05.07.2022, la società ANGELO DE CESARIS S.R.L. non ha fornito la documentazione attestante l'osservanza delle prescrizioni impartite da ISPRA nel parere tecnico n. 0037962 del 27.07.2017, costituente parte integrante del decreto interministeriale n. TT/9649/15/0 del 27.09.2017;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. L'autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive, rilasciata, ai sensi dell'art. 5 della legge 31.12.1962 n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30.12.1965 n. 1704 e modificato ed integrato dall'art. 21 del D.lgs. n. 230/95 e s.m.i. (oggi art. 43 del D.lgs. 101/2020), con decreto interministeriale n. TT/9649/15/0 del 27.09.2017, alla società ANGELO DE CESARIS S.R.L., P.IVA 01600900698, con sede legale in Via Valle Anzuca, 10 - 66023 Francavilla al Mare (CH), è revocata a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Art. 2

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione Ecologica (www.mite.gov.it).

Roma, li data del protocollo

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dipartimento Energia
Direzione Generale Competitività ed Efficienza
Energetica
Divisione V
IL DIRIGENTE
Dott. Mariano G. CORDONE
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione Generale per la Motorizzazione e per i servizi ai
cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Divisione 3
IL DIRIGENTE
Ing. Paolo SAPPINO
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21